



## COMUNICATO N. \_\_\_\_\_

Prot. \_\_\_\_/\_\_\_\_

Ai DOCENTI  
Al Personale A.T.A.

Oggetto: Attività incompatibili con il ruolo docente e di dipendente della Pubblica Amministrazione

A seguito di alcune richieste recentemente pervenute, e della segnalazione da parte della Segreteria di uno scarso numero di richieste di autorizzazione giunte in questo avvio d'anno, rimando il personale dipendente a quanto già illustrato nel comunicato del 19 novembre 2007.

Evidenzio che **l'attività di prestazione di lezioni private** a studenti di altri Istituti scolastici soggiace all'obbligo di comunicazione al Dirigente dell'Istituto di servizio (C.G.A.R.S., 18 ottobre 1993, n. 393). È invece scontato che non è assolutamente possibile prestare lezioni private a studenti che frequentano e/o intendono sostenere esami nell'Istituto in cui i docenti prestano la loro attività, o dove i docenti prevedono di recarsi come esaminatori.

Relativamente invece a altre attività, fermo restando quanto già lo scorso anno comunicato, riporto qui una trattazione ancora più dettagliata in modo che sia il più possibile esplicito il riferimento alla normativa vigente – non da ora – nel merito dello status di pubblico dipendente qual è il personale della scuola a tempo indeterminato con orario superiore al 50% di quello ordinario, ovvero più di 18 ore per il personale ATA e più di 9 ore per il personale docente di istituto secondario.

Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell'Amministrazione da cui dipende. A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi speciali (ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione) ed il personale in part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.

Ci sono però altri casi in cui il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato, dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso. Le condizioni e i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un'altra attività sono:

- la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
- il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.

L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio. In base a tali criteri sono da considerarsi attività incompatibili:

- l'esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo (ad esempio istruttore di scuola guida);
- l'impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici;
- l'incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.



- Tra le attività pienamente compatibili, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%,
- le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc.,
  - le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
  - le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  - l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
  - la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;
  - tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
  - gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  - gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;
  - la partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato);
  - gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l'attività principale;
  - le collaborazioni plurime con altre scuole;
  - la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e di tipo non continuativo;
  - l'attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
  - gli incarichi presso le commissioni tributarie;

Inoltre al personale docente, anche se a tempo pieno, è consentito - previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico - l'esercizio di libere professioni e dare lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto, a condizione che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e che siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

Inoltre l'esercizio della libera professione è subordinata anche alle seguenti ulteriori limitazioni:

- 1) che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche
- 2) che l'eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica amministrazione.

Il limite di cui ai punti 1 e 2 sono stabiliti dall'art. 1 comma 56 bis della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140.

Infine perché l'attività possa considerarsi di tipo libero professionale è necessario che sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale (vedi elenco psicologi).

I dipendenti a part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad esempio un ATA che svolge 18 ore settimanali) possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.

Infine i dipendenti a tempo parziale con orario non superiore al 50% se iscritti ad albi professionali non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta una pubblica amministrazione (comma 56 bis dell'art. 1 della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140).



# Istituto di Istruzione Superiore Vincenzo Lancia

IPSIA G. Magni - ITIS S. Lirelli  
Via Guglielmo Marconi, 8 13011 BORGOSIESIA (VC)

cod. mec. VCIS00600N

[www.iis-lancia.it](http://www.iis-lancia.it)

c.f. 82003170022



La principale norma di riferimento oggi è l'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (testo unico sul pubblico impiego) il quale riprende l'Art. 58 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, così come modificato dal D. Lgs. 31.3.1998, n. 80, nonché il TU 3/1957 e la L. 662/1996.

Sul sito d'Istituto, nell'area DOCUMENTI -> MODULISTICA PERSONALE SCUOLA, è disponibile per le eventuali domande da sottoporre all'attenzione del Dirigente il modello M-005 (rev. 3). Si consiglia di conservare una copia con protocollo d'arrivo e firma di chi ha ricevuto la domanda.

Borgosesia, 15 novembre 2008



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PROF. GIOVANNI MARCIANÒ